

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	131
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ZANIBELLI ed altri: Natura e compito dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (Già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (535-B)	131
PRESIDENTE	131, 132
BORRA, <i>Relatore</i>	132
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato pe ril lavoro e la previdenza sociale</i>	132
MANCINI VINCENZO	132
TREMAGLIA	132
ZOPPETTI	132
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	133

Sostituzione.

PRESIDENTE. Il deputato Catella è sostituito dal deputato Serrentino.

Discussione della proposta di legge Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (Già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (535-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Borra, Vincenzo Mancini, Magliano, Fortunato Bianchi, Del Pennino, Mosca, Zaffanella, Nucci e Tina Anselmi: « Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio ».

Come i colleghi ricordano il provvedimento fu da noi approvato il 15 novembre 1972 e successivamente modificato, in alcuni punti, dall'altro ramo del Parlamento; pertanto ora dobbiamo deliberare sulle modificazioni apportate dal Senato.

In materia ha facoltà di riferire l'onorevole Borra.

La seduta comincia alle 9,30.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1973

BORRA, *Relatore*. Il testo che ci è pervenuto dal Senato, rispetto a quello che avevamo approvato in questa Commissione, contiene quattro modifiche, di carattere tecnico o relative a correzioni e a variazioni di data.

Più dettagliatamente, la prima modifica riguarda l'articolo 11, che tratta della revisione delle pensioni liquidate; infatti, l'ultimo comma è stato modificato nel senso di far decorrere la nuova pensione dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione. Tale modifica si è resa necessaria al fine di uniformare la norma a quella che era la prassi generale e per consentire dei calcoli più semplici.

La seconda modifica, che è una conseguenza della prima, si riferisce all'articolo 12, e precisamente all'ultimo comma, dove si stabilisce che la decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

All'articolo 34 è stata apportata una modifica, che si è resa necessaria, in quanto si era approvato l'articolo 33 e ci si era dimenticati di correggere di conseguenza l'articolo successivo.

Per concludere, l'ultima modifica riguarda l'articolo 41: con essa si è spostata l'entrata in vigore della legge, dal momento che il provvedimento è stato approvato, dall'altro ramo del Parlamento, dopo il 1° gennaio 1973.

Pertanto per permettere la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, invito gli onorevoli colleghi a dare voto favorevole alle modificazioni del Senato che ho testé illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni apportate dal Senato.

ZOPPETTI. A nome del mio gruppo, ribadisco il giudizio espresso a suo tempo nel corso della discussione sulle linee generali; per quanto riguarda più dettagliatamente gli emendamenti apportati dal Senato, il nostro giudizio è favorevole.

MANCINI VINCENZO. Esprimo giudizio favorevole sulle modifiche apportate dal Senato, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall'onorevole Borra. Pertanto, auspichiamo l'approvazione rapida del provvedimento sul quale per altro ci si era soffermati già in sede di primo esame.

TREMAGLIA. A nome del gruppo del MSI-Destra nazionale dichiaro di accogliere le modifiche che sono state apportate al provvedimento dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dalla competente Commissione del Senato, e sollecita a procedere alla rapida e definitiva approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche. Gli articoli dall'1 al 10 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Revisione delle pensioni liquidate).

In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dalla data di effettuazione del versamento che ha determinato la modificazione.

Il Senato lo ha così modificato:

« In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1973

La nostra Commissione ha approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(*Supplemento di pensione*).

Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le « provvigioni liquidate » nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dalla data di effettuazione del versamento del contributo.

Il Senato ne ha così modificato l'ultimo comma:

« Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 13 al 33 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(*Oblazione*).

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute

all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'articolo precedente.

Il Senato ha così modificato l'ultimo comma:

« Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 35 al 40 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 41 nel seguente testo:

ART. 41.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senato lo ha così modificato:

« La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973 ».

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Zanibelli ed altri: « Natura e compito dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di com-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1973

mercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio » (*Modificata dal Senato*) (535-B):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Baccalini, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo,

Boffardi Ines, Borra, Cuminetti, Di Giulio, Di Puccio, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli, Zoppetti.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO